

CONVENZIONE

tra

Automobile Club d'Italia, Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità ACI o Ente,

e

ACI Editore S.r.l., con sede legale in Roma, Via Fiume delle Perle 24, Codice Fiscale e P. IVA 02884460219, iscritta presso la C.C.I.A.A. di ROMA REA n. RM – 1513550, in persona dell'Amministratore Unico Avv. Massimo Maira, di seguito per brevità ACI Editore o Società,

di seguito congiuntamente definite 'Parti'.

Premesso

- a) che ACI Informatica S.p.A. – di seguito ACI Informatica – società totalmente partecipata da ACI, nei confronti del quale opera in regime di *in house providing* per la fornitura dei servizi di interesse di ACI e della Federazione ACI, a decorrere dall'anno 2016 ha ricevuto dall'Ente l'incarico di gestire la pubblicazione digitale e cartacea della rivista ACI "L'Automobile";
- b) che nel dicembre 2022 ACI Informatica è stata incaricata di dare attuazione al nuovo progetto editoriale di ACI che prevedeva la pubblicazione di tre nuove riviste (*L'Automobile*, *Young Classic* e *L'Automobile Classica*) con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento di ACI nell'ambito della comunicazione con attività in grado di valorizzare il *brand*, nonché di favorire all'esterno un'adeguata visibilità dell'Ente nel settore *automotive*;
- c) che ACI Informatica ha assunto la proprietà delle tre riviste (di seguito denominate congiuntamente Riviste) che risultano iscritte presso il Tribunale di Roma, come di seguito elencato:
 - 1. *L'Automobile* telematica, registrata al Tribunale di Roma il 09.03.2016 con n. 24/2016, e *L'Automobile* cartacea, registrata al Tribunale di Roma il 09.03.2016 con n. 25/2016;
 - 2. *Young Classic* telematica, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 3/2023, e *Young Classic* cartacea, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 6/2023;
 - 3. *L'Automobile Classica* telematica, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 4/2023, e *L'Automobile Classica* cartacea, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 5/2023;
- d) che ACI Editore è interamente partecipata da ACI Informatica e, in ragione del rapporto di *in house providing*, ha, per oggetto esclusivo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto societario, l'autoproduzione di beni

e servizi strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di ACI Informatica e di ACI nei settori editoriale, commerciale, marketing, comunicazione istituzionale e in ogni altro ambito di interesse dei controllanti, svolgendo altresì talune funzioni di ACI nel suddetto ambito editoriale affidate direttamente e/o indirettamente tramite ACI Informatica;

- e) che la totale partecipazione azionaria di ACI Informatica in ACI Editore, la prevalenza di oltre l'ottanta per cento delle attività svolte da ACI Editore nei confronti di ACI e ACI Informatica, il controllo analogo esercitato su ACI Editore direttamente da ACI Informatica e indirettamente da ACI per il tramite di ACI Informatica, configurano l'esercizio in regime di *in house providing* delle attività di ACI Editore quale società strumentale di ACI e di ACI Informatica;
- f) che lo Statuto di ACI Editore risponde al quadro normativo e giurisprudenziale sia nazionale che unionale, in tema di società *in house*;
- g) che in data 14 marzo 2023 ACI Informatica e ACI Editore hanno stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito delle Riviste finalizzato alla loro gestione editoriale da parte di ACI Editore;
- h) che in data 25 maggio 2023 ACI Informatica ha affidato la gestione delle attività di natura editoriale inerenti alle Riviste ad ACI Editore, in quanto società di scopo dotata di un apparato tecnico-operativo adeguato a garantire l'efficienza, l'efficacia, e l'affidabilità delle attività di natura editoriale;
- i) che la fornitura dei servizi e/o beni da parte di ACI Editore è motivata da vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici in armonia con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- j) che l'attività di advertising e di vendita delle riviste a terzi, in quanto attività strumentali rese nell'interesse di ACI, anche se remunerate da terzi, rientrano nell'attività prevalente di ACI Editore;
- k) che ACI, nel contesto operativo di cui alle precedenti lettere, intende acquisire da ACI Editore, in regime di *in house providing*, determinati quantitativi di copie delle Riviste destinate ai propri Soci, agli Automobile Club Provinciali e ad interlocutori istituzionali;
- l) che le Parti, con la presente Convenzione, intendono disciplinare la fornitura e l'invio delle Riviste ai Soci ACI per il periodo di durata della Convenzione stessa.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di accordo tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina l'affidamento da parte di ACI ad ACI Editore della fornitura e invio ai Soci individuati dall'ACI delle seguenti Riviste in formato cartaceo:

A. *L'Automobile*;

B. *Young Classic*;

C. *L'Automobile Classica*.

2. I quantitativi, i destinatari e il prezzo unitario delle Riviste sono determinati annualmente dai competenti Centri di Responsabilità gestori ACI, secondo le modalità indicate nell'apposito Disciplinare tecnico-economico (Allegato 1).
3. La fornitura avviene, per quanto specificato nella premessa, in regime di *in house providing* con controllo analogo esercitato da ACI per il tramite di ACI Informatica anche in ragione dell'applicazione del Regolamento di governance delle società partecipate da ACI.
4. Nell'ambito della Convenzione rientrano le ulteriori eventuali attività, ricomprese nell'oggetto sociale della Società e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, che ACI intenda affidare ad ACI Editore. Tali attività saranno disciplinate da separate appendici alla presente Convenzione.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

1. ACI Editore si impegna a garantire ad ACI la fornitura e la spedizione delle Riviste come definiti annualmente nel Preventivo annuale, in ogni caso nel rispetto del livello di servizio di cui al successivo Articolo 4.
2. ACI si impegna a riconoscere ad ACI Editore il corrispettivo per le attività oggetto della presente Convenzione, determinato secondo i criteri e le modalità indicate Disciplinare tecnico-economico (Allegato 1).

Articolo 4 - Livello di servizio

1. Il livello di servizio garantito ad ACI nell'invio delle Riviste non risulterà inferiore a quello praticato sul mercato. A tal fine ACI Editore si impegna a effettuare l'invio delle Riviste cartacee ai destinatari indicati da ACI nel fascettario degli aventi diritto, in concomitanza con l'avvio della distribuzione in favore delle edicole.

Articolo 5 - Durata

1. La presente Convenzione decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2029, salva l'ipotesi di cessazione anticipata che avrà efficacia nei tempi e modi che verranno concordati in relazione alle esigenze delle Parti.
2. La presente Convenzione può essere prorogata o rinnovata solo per definizione concordata e formale tra le Parti, essendo esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico della Convenzione stessa o di tacita prosecuzione delle relative attività oltre la scadenza prevista.

Articolo 6 - Trattamento e circolazione dei dati personali

1. Con riferimento al trattamento e alla circolazione dei dati personali dei Soci ACI connessi alle attività oggetto della presente Convenzione, nonché dei soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, le

Parti si impegnano reciprocamente a osservare gli obblighi derivanti dalla normativa dettata in materia dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o sovranazionale, in particolare, dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

2. Relativamente ai dati personali dei Soci ACI trattati da ACI Editore ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, ACI assume il ruolo di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, e ACI Editore assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nei termini previsti dall'allegato Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali (Allegato 2).

Articolo 7 - Rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi

1. ACI Editore garantisce il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, e garantisce inoltre, nei confronti degli stessi collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 8 – Divieto di cessione

1. Tenuto conto della natura di affidamento *in house* oggetto della presente Convenzione e della finalità della Convenzione stessa, la Convenzione medesima è incedibile.

Articolo 9 - Codice Etico e Regolamento di governance

1. ACI Editore dichiara di conoscere pienamente e adeguatamente il Codice Etico - pubblicato sul sito istituzionale di ACI www.aci.it – e si impegna a rispettarne integralmente i relativi contenuti.
2. ACI Editore si impegna altresì al rispetto della disciplina prevista dal Regolamento di *governance* delle società partecipate da ACI.

Articolo 10 - Recesso per giusta causa

1. ACI ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dalla presente Convenzione con un preavviso, da comunicarsi ad ACI Editore con PEC all'indirizzo direzione@pec.acieditore.it di almeno trenta giorni solari, salvo l'eventuale rispetto di un più ridotto termine di legge, qualora sopravvengano interventi normativi o eventi straordinari che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima. In tale ipotesi ACI è tenuta a versare ad ACI Editore il compenso maturato fino alla data di esercizio del recesso.

Articolo 11 – Modifiche e comunicazioni

1. Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle Parti a pena di nullità.
2. Le comunicazioni effettuate da ACI Informatica nei confronti di ACI Editore fanno fede della

complessiva volontà di ACI, anche ai fini di esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 12 – Foro competente. Trattative

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito alla presente Convenzione. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia comunque connessa con la presente Convenzione dovesse tra le stesse insorgere, è di esclusiva competenza del Foro di Roma.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione rappresenta la sostanziale volontà di entrambe, che è stata oggetto di trattative in ogni sua parte, che tutte le relative clausole sono adeguatamente conosciute e che vengono espressamente e integralmente approvate da ciascuna delle Parti, e che pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili alle attività oggetto della Convenzione stessa.

Allegato 1 - Disciplinare tecnico-economico

Allegato 2 - Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Roma, lì

ACI Editore S.r.l.
L'Amministratore Unico

Automobile Club d'Italia
Il Presidente

Avv. Massimo Maira

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Convenzione ACI - ACI Editore 2024-2029

Allegato 1

Disciplinare tecnico-economico

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente documento descrive le modalità attraverso le quali ACI Editore dovrà dare seguito agli obblighi di predisposizione del Preventivo annuo nonché di rendicontazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.

Articolo 2 - Preventivo annuale

1. Entro il mese di luglio di ciascun anno, ACI Editore predisporrà e invierà al Centro di responsabilità gestore un Preventivo annuale delle attività riferito all'esercizio successivo.
2. Il Preventivo annuale sarà distinto per ciascun Centro di Responsabilità gestore e definito in base al relativo ambito di attività. La redazione avverrà sulla base delle richieste pervenute e concordate dai Centri di Responsabilità gestori di riferimento.
3. Le attività esposte nei Preventivi annuali dovranno essere conformi all'oggetto della Convenzione e specificare il numero di copie cartacee che verranno prodotte nell'anno per ciascuna Rivista, il relativo prezzo unitario e le categorie di Soci e/o altri destinatari delle Riviste.
4. In base al Preventivo annuale, ciascun Centro di responsabilità gestore definirà il proprio budget che verrà sottoposto a verifica di congruità quale condizione propedeutica alla sottoposizione dello stesso al Consiglio Generale dell'ACI.
5. In base ai preventivi ricevuti da ACI Editore, ciascun Centro di Responsabilità gestore alimenterà il processo di formazione del budget economico dell'ACI e sottoporrà lo stesso all'approvazione dell'Organo competente.
6. ACI Editore non può procedere alle attività indicate nel preventivo annuale se non dopo la predetta approvazione.

Articolo 3 - Rendicontazione periodica

1. ACI Editore trasmetterà trimestralmente a ciascun Centro di responsabilità gestore ACI il Consuntivo economico del corrispettivo dovuto per il periodo di riferimento, quale risultante del prodotto fra il numero di Riviste spedite nel trimestre e il relativo prezzo unitario.

Articolo 4 - Fatturazione e pagamento

1. Ciascun Centro di Responsabilità gestore ACI autorizzerà, attraverso l'emissione di un Ordine di acquisto (ODA) e dell'Entrata merci (EM), il pagamento del corrispettivo dovuto ad ACI Editore in base al Consuntivo economico trimestrale di cui al precedente articolo 3.

2. L'OdA verrà trasmesso alla Società per consentire alla stessa la successiva emissione della fattura elettronica che dovrà essere inviata attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI). Nessuna fattura potrà essere emessa da ACI Editore senza il ricevimento dell'OdA da parte del Centro di Responsabilità gestore ACI.
3. Il pagamento da parte di ACI del corrispettivo di cui all'articolo 3 è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato ad ACI Editore e indicato su ciascuna fattura.
4. Le copie delle Riviste sono cedute ad ACI ai sensi dell'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Tutti gli obblighi inerenti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita delle Riviste medesime (c.d. Regime IVA monofase dell'editoria) fanno capo ad ACI Editore in qualità, appunto, di editore delle Riviste. L'IVA in relazione alla vendita delle Riviste stesse sarà pertanto interamente assolta ed esclusivamente dovuta da ACI Editore.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266), l'erogazione di quanto riconosciuto ad ACI Editore ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuato previa verifica della documentazione attestante la regolarità della Società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria mediante l'acquisizione di un DURC ai sensi Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
6. In conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Articolo 5 - Variazioni del Preventivo annuale e rimodulazioni del budget

1. È facoltà dei Centri di Responsabilità gestori ACI richiedere nel corso di ogni anno variazioni in aumento o in diminuzione dei quantitativi annui per ciascuna Rivista e l'elaborazione di un Preventivo annuale aggiornato.
2. Qualora i costi sostenuti da ACI Editore per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovessero subire variazioni significative e non prevedibili nel corso dell'anno, tali da richiedere l'adeguamento del prezzo unitario di una o più riviste oggetto della Convenzione, ACI Editore provvederà ad informare tempestivamente i Centri di Responsabilità gestori ACI al fine di concordare con ACI eventuali aggiornamenti ai Preventivi annuali.
3. L'aggiornamento del preventivo annuale per effetto delle fattispecie sopra esposte diverrà operativo solo a conclusione dell'iter autorizzativo da parte dell'Organo competente di ACI.

Convenzione ACI - ACI Editore 2024-2029

Allegato 2

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

Premesso che

- a) Automobile Club d'Italia e ACI Editore S.r.l., di seguito congiuntamente definite "Parti" hanno stipulato per gli anni 2024-2029 una Convenzione per l'affidamento da parte di ACI ad ACI Editore della fornitura e della spedizione di tre riviste (*L'Automobile*, *Young Classic*, e *L'Automobile Classica*) destinate ai Soci ACI, agli Automobile Club Provinciali e ad interlocutori istituzionali individuati da ACI;
- b) che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR) detta disposizioni in ordine alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali;
- c) che, per il trattamento dei dati personali dei Soci legato alla spedizione delle copie di cui alla lettera a), si prevede la nomina di ACI Editore, ai sensi del GDPR, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, secondo le modalità definite dal presente Allegato;
- d) che ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i rapporti tra il Titolare del trattamento e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di dati personali, in qualità di Responsabili, devono essere disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare;
- e) che ACI Editore possiede la capacità, l'affidabilità e gli strumenti che garantiscono il pieno rispetto della previsione normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Automobile Club d'Italia, Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro,
con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001,
in persona del Presidente ing. Angelo Sticchi Damiani,

designa ACI Editore, che accetta,

Responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci ACI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Art. 1 - Operazioni di trattamento, tipologia di dati personali e categorie di interessati

1. Il presente Atto di nomina si riferisce a tutte le operazioni di trattamento connesse alla fornitura del servizio di spedizione oggetto della Convenzione.
2. Le operazioni di trattamento avranno ad oggetto dati personali dei Soci di natura comune (nome, cognome, indirizzo di spedizione, numero tessera ACI).

3. Il Responsabile garantisce che i dati messi a disposizione del Titolare sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e successivamente trattati.

Art. 2 - Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Titolare e, in generale, nell'interesse della Federazione ACI, si obbliga a:
 - a. effettuare il trattamento ai soli fini dell'adempimento del servizio di spedizione delle riviste previsto nella Convenzione. Eventuali modifiche verranno formalizzate fra le Parti nei termini di legge;
 - b. trattare i dati personali in piena conformità alle istruzioni fornite dal Titolare nel presente Atto di nomina e, in particolare, rispettare i principi di cui all'art. 5 del GDPR ovvero la liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
 - c. garantire che i propri dipendenti o comunque tutti coloro che, sotto l'autorità del Responsabile del trattamento accedono e/o trattano i dati oggetto della Convenzione, abbiano sottoscritto idoneo impegno o siano altrimenti vincolati al rispetto di adeguati obblighi di riservatezza e che gli stessi agiscano sotto il costante controllo del Responsabile e in conformità alle istruzioni fornite dal Titolare anche per il periodo successivo alla scadenza della Convenzione;
 - d. conservare i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare garantendone la separazione, anche di tipo logico, da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto e non esercitare alcun controllo sui dati personali che, pertanto, non potranno essere trasferiti a terzi, salvo che alle condizioni di cui al successivo articolo 6;
 - e. informare il Titolare del trattamento se una qualsiasi delle istruzioni fornite si ponga in contrasto con previsioni di legge o regolamentari ovvero se lo stesso Responsabile sia soggetto ad obblighi normativi che potrebbero rendere, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile;
 - f. adottare, in conformità alla normativa applicabile, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati, in particolare, contro i rischi di modifica, distruzione o perdita, anche accidentali, divulgazione o accesso non autorizzati, trattamento non consentito o non conforme alle finalità;
 - g. garantire agli Interessati il corretto ed efficace esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR: in particolare, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento nonché il diritto a non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione nei termini previsti dall'art. 22 del GDPR e informare il Titolare riguardo qualsiasi richiesta di esercizio di diritti che il Responsabile dovesse ricevere da parte degli interessati, entro

- un termine massimo di 48 ore dal ricevimento della stessa, scrivendo alle caselle di posta elettronica privacy@aci.it e DirezioneAttivitaAssociativeGestioneSviluppoReti@aci.it;
- h. notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre 24 ore, ogni possibile evento qualificabile come violazione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, scrivendo alle caselle di posta elettronica privacy@aci.it e DirezioneAttivitaAssociativeGestioneSviluppoReti@aci.it;
2. collaborare con il Titolare, limitatamente ai trattamenti di dati personali connessi alla fornitura del servizio, nell'assolvimento degli obblighi di:
- a. notifica delle violazioni di dati al Garante o ad altre autorità di controllo competenti e, laddove richiesto in ragione dell'elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, anche a questi ultimi;
 - b. esecuzione di idonea valutazione di impatto sulla protezione dei dati, oltre che nello svolgimento delle procedure di consultazione preventiva con il Garante o le altre autorità competenti;
3. predisporre e tenere aggiornato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del GDPR, il Registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte per conto del Titolare, da esibire su richiesta di quest'ultimo nonché in caso di ispezioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale registro deve includere:
- a. il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
 - b. le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
 - c. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate in ossequio al presente atto di nomina e in conformità alla normativa vigente;

Art. 3 - Rapporti con i Sub-responsabili

1. Il Titolare autorizza il Responsabile a ricorrere ad eventuali sub-responsabili del trattamento che garantiscano e dimostrino di possedere e di aver adottato presidi, ivi incluse le misure di sicurezza tecniche e organizzative, idonei a garantire la tutela e la protezione dei dati personali.
2. Il Responsabile:
- a. Informa Il Titolare delle nomine/sostituzione a sub-responsabile, ai sensi dell'art. 28 GDPR;
 - b. garantisce che i Sub-Responsabili trattino i dati nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nel presente Atto di nomina, adottando tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per la loro piena tutela e protezione.

Art. 4 - Distruzione dei dati personali

1. Salvo che non sussistano obblighi di legge che impongano diversamente, il Responsabile procederà alla distruzione dei dati personali al venire meno delle esigenze di conservazione direttamente legate al servizio affidato e comunque non oltre tre anni dal loro utilizzo, avendo cura di fornire al Titolare specifica certificazione in ordine all'avvenuta distruzione.

Art. 5 - Sicurezza dei dati

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente Atto di nomina, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a garantire il rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 32 del GDPR per quanto ad esso applicabili, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Il Responsabile deve altresì assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 6 - Comunicazione dei Dati a soggetti terzi

1. Il Responsabile del trattamento, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà comunicare i Dati a soggetti terzi solo per l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari, ovvero per lo svolgimento delle attività afferenti i Servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 7 - Trasferimento dei Dati all'estero

1. Qualsiasi trattamento effettuato dal Responsabile al di fuori dal territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste al Capo V del GDPR.

Art. 8 - Audit

1. Il Responsabile si impegna, su richiesta, a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del presente Atto di nomina e consentire, con modalità e tempi stabiliti dalla normativa vigente, lo svolgimento di attività di revisione, comprese le ispezioni effettuate dal Titolare o da altro soggetto da questo delegato.

Art. 9 - Responsabilità e manleve

1. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente

o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente Atto di nomina e nella normativa vigente.

Art. 10 - Durata

1. Il presente Atto di nomina decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione, di cui costituisce Allegato, e rimarrà in vigore fino alla vigenza della stessa. Le sue disposizioni si applicano anche a qualsiasi trattamento dei dati personali successivo alla scadenza, qualora si renda necessario.

Art. 11 - Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Atto di nomina, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che dovessero insorgere tra le Parti saranno deferite alla competenza del Tribunale di Roma.

Art. 12 - Clausola di chiusura

1. Il contenuto del presente Atto di nomina, inclusi successivi atti ed eventuali successive Appendici sul Trattamento dei Dati, è concordato tra le Parti e rappresenta per intero la volontà delle stesse.
2. L'Atto di nomina sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, negoziati e trattative tra le Parti relativi al contenuto stesso.
3. Le disposizioni del presente Atto di nomina sono scindibili. Se qualsiasi frase, clausola o disposizione dovesse risultare invalida o inapplicabile, in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità pregiudicherà solo tale frase, clausola o disposizione, ed il resto del presente Atto di nomina rimarrà in pieno vigore ed efficace.

Roma, lì

ACI Editore S.r.l.

L'Amministratore Unico

Avv. Massimo Maira

Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACI Editore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci ACI ex art. 28 GDPR, è autorizzata ad effettuare su tali dati le operazioni di trattamento indispensabili per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, come previsto nell'atto di nomina e nel pieno rispetto dell'art.5 GDPR 679/16.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
- esatti e se necessario aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione per il periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni connesse alla spedizione delle riviste. Al termine di tale periodo, e comunque non oltre tre anni dal loro utilizzo, i dati dovranno essere distrutti.

Si richiede inoltre particolare attenzione in merito ai seguenti punti, aventi specifica attinenza con la sicurezza dei dati trattati:

- attuazione precisa delle regole di elaborazione e custodia delle password, necessarie per accedere agli elaboratori ed ai dati in essi contenuti;
- scrupoloso rispetto della prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici, mentre è in corso una sessione di lavoro;
- rispetto rigoroso delle procedure e delle modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi, nonché delle procedure definite per il salvataggio dei dati.

Modalità operative da seguire per il trattamento dei dati

Al fine di effettuare correttamente i trattamenti oggetto dell'incarico ricevuto, il Responsabile si deve attenere alle indicazioni che seguono:

- custodire i dati oggetto di trattamento in luoghi non accessibili a soggetti non autorizzati;
- accertarsi che gli interessati abbiano ricevuto l'informativa in merito ai trattamenti effettuati e, ove necessario, abbiano espresso il consenso per i trattamenti che lo richiedono;
- astenersi dal fornire dati personali senza specifica autorizzazione e senza precisa identificazione del richiedente.

Limiti di effettuazione dei trattamenti consentiti

In ogni caso, ACI Editore a dovrà rispettare in modo rigoroso i seguenti limiti:

- senza preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento non sarà possibile creare nuovi archivi o nuove banche dati;
- non dovrà comunicare a terzi gli esiti delle interrogazioni delle banche dati;
- dovrà conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che detti documenti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- non sono permesse copie di dati personali su supporti amovibili;
- in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata comunicazione al Titolare del trattamento;
- ogni comunicazione di dati verso l'esterno, che non costituisca oggetto di specifico compito già affidato, deve essere autorizzata preventivamente dal Titolare del trattamento;
- la diffusione dei dati è tassativamente proibita, salva preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento;
- i divieti di comunicazione e di diffusione summenzionati, permangono anche dopo la cessazione dell'incarico ricevuto.